

La trasmissione delle
informazioni all'interno della
catena di approvvigionamento :
SDS, etichette e SVHC negli
articoli

Bologna,
18/11/2016
Anita Zambonelli

Articoli

-art. 33 reg. CE 1907/2006

- guida ECHA "Guidance in requirements for substances in articles" del Dicembre 2015 al link:

https://echa.europa.eu/documents/10162/13632/articles_en.pdf/cc2e3f93-8391-4944-88e4-efed5fb5112c

- Sentenza della Corte del 10 settembre 2010 nella causa C-106/14 al link:

<http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=it&td=ALL&num=C-106/14>

Sostanze e miscele

-Titolo IV reg. CE 1907/2006

-- regolamento CE 830/2015

- Guida ECHA “Guida alla compilazione delle schede di dati di sicurezza” del Novembre 2015 al link:

https://echa.europa.eu/documents/0162/13643/sds_it.pdf/4c34f76f-89a8-4d01-a08f-d09a555cbc16

■- titolo III del reg. CE 1272/2008

- Guida ECHA “Guida all’etichettatura e all’imballaggio a norma del regolamento CE n. 1272/2008” al link:

https://echa.europa.eu/documents/10162/13562/clp_labelling_it.pdf/b831f527-80db-4286-abf7-a92b1771dc4f

15/11/2016

Orientamenti riguardanti il regolamento REACH - ECHA

Sebbene gran parte del materiale online fornito dall'ECHA sia accessibile nella tua lingua, alcuni contenuti di questa pagina sono disponibili solo in inglese. Maggiori informazioni sulla prassi dell'ECHA in materia di multilinguismo.

☒ Non mostrare più questo messaggio.

Chiuso



L'Agenzia Regolamenti Trattamento delle sostanze chimiche problematiche Informazioni sulle sostanze chimiche Le sostanze chimiche nella vostra vita Assistenza

ECHA > Assistenza > Guida > Documenti di orientamento > Orientamenti riguardanti il regolamento REACH

Orientamenti riguardanti il regolamento REACH

Orientamenti riguardanti il regolamento REACH	Orientamenti riguardanti il regolamento CLP	Orientamento sulla normativa relativa ai biocidi	Orientamenti riguardanti il regolamento PIC
--	---	--	---

L'elenco in basso contiene tutti i documenti di orientamento disponibili ora, o in futuro, su questo sito web. Questi documenti sono stati elaborati con la partecipazione di numerose parti interessate (industria, Stati membri ed ONG) all'interno di progetti gestiti dalla Commissione. L'obiettivo di questi documenti è quello di agevolare l'applicazione di REACH descrivendo buone prassi su come adempiere agli obblighi prescritti.

Alcuni di questi documenti sono stati o saranno tradotti nelle lingue ufficiali dell'UE. È possibile accedere alle traduzioni dalla presente pagina web: usare il menu lingue posto nell'angolo in alto a destra della pagina.

Related links

- > Cerca tutti i documenti orientativi
- > Modulo per inviare commenti

Orientamenti sugli obblighi d'informazione e sulla valutazione della sicurezza chimica

Orientamenti sugli obblighi per le sostanze presenti negli articoli

Guida alla compilazione delle schede di dati di sicurezza

Orientamenti sulle attività scientifiche di ricerca e sviluppo (SR&D) e sulle attività di ricerca e sviluppo orientate ai prodotti e ai processi (PPORD)

Orientamenti per gli utilizzatori a valle

Orientamenti per la stesura di un fascicolo Allegato XV sull'identificazione di sostanze estremamente preoccupanti

Orientamenti per l'identificazione e la denominazione di sostanze nel Regolamento REACH e CLP

Guida all'allegato V

Orientamenti sulla registrazione

Orientamenti sui monomeri e i polimeri

Orientamenti sulla condivisione dei dati

Orientamenti sulla stesura di una richiesta di autorizzazione

Orientamenti sull'analisi socio-economica – Autorizzazione

Orientamenti sulle sostanze intermedie

Guida alla comunicazione delle informazioni sui rischi e all'uso sicuro delle sostanze chimiche

Esclusioni

- Cosmetici



- Medicinali

- Medicinali veterina



- Dispositivi medici invasivi



- Alimenti



- Mangimi



ARTICOLO:

un oggetto a cui sono dati durante la produzione una forma, una superficie o un disegno particolari che ne determinano la funzione in misura maggiore della sua composizione chimica




ARTICOLI INCORPORATI IN QUANTO COMPONENTI DI UN ARTICOLO COMPLESSO:



Casi particolari



miscela



articoolo



Articolo + miscela

SOSTANZA

un elemento chimico e i suoi composti, allo stato naturale o ottenuti per mezzo di un procedimento di fabbricazione, compresi gli additivi necessari a mantenerne la stabilità e le impurità derivanti dal procedimento utilizzato, ma esclusi i solventi che possono essere separati senza compromettere la stabilità della sostanza o modificarne la composizione;



MISCELA una miscela o una soluzione di due o più sostanze



Le figure coinvolte

<https://echa.europa.eu/support/guidance-on-reach-and-clp-implementation/identify-your-obligations>

- **Fabbricante**

- **Importatore**

- **Utilizzatore a valle** (guida ECHA “Orientamenti per gli utilizzatori a valle” rif


- https://echa.europa.eu/documents/10162/13634/du_it.pdf)

- **Distributore** (rif appendice 1 della guida ECHA “Orientamenti per gli utilizzatori a valle”)

- **Utilizzatore finale**

- **Consumatore** <https://echa.europa.eu/chemicals-in-our-life>

La catena di approvvigionamento



Informazioni lungo la catena di approvvigionamento: le sostanze e le miscele

-Scheda dati di sicurezza artt. 31 e 32 reg. CE 1907/2006 e regolamento CE 32072015

•Etichettatura - titolo III del reg. CE 1272/2008



Scheda dei dati di sicurezza (SDS)

- 16 punti
- Nella lingua del paese in cui è commercializzata (in Italia è in italiano)

Sezione 1 Scheda dati di sicurezza

- **Identificatore del prodotto** (per una miscela basta il nome commerciale)
- **Uso identificato**
- **Nome del fornitore**
- **Numero del telefono di emergenza** (in Italia per le miscele pericolose che devono essere state notificate all'ISS sono i numeri dei centri Antiveleno)

Sezione 2 Scheda dati di sicurezza

- Punto 2.1

- Classificazione**

- Punto 2.2

- Elementi dell'etichetta** (deve corrispondere a quanto previsto in etichetta!)

Sezione 8 SDS

•8.2 Controlli dell'esposizione

indica le misure per il controllo del rischio, comprende i dispositivi di protezione indicati per la protezione contro il rischio per contatto cutaneo, contatto con gli occhi, inalatorio



Obbligo di comunicare informazioni a valle della catena d'approvvigionamento per le sostanze in quanto tali o in quanto componenti di preparati per le quali non è prescritta una scheda di dati di sicurezza

Il fornitore di una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di un preparato, che non è tenuto a fornire una scheda di dati di sicurezza a norma dell'articolo 31 comunica al destinatario le informazioni seguenti:

- a) il numero o i numeri di **registrazione** di cui all'articolo 20, paragrafo 3, se disponibili, per le sostanze per le quali le informazioni sono comunicate in forza delle lettere b), c) o d) del presente paragrafo;
- b) se la sostanza è soggetta ad autorizzazione, precisazioni sulle eventuali **autorizzazioni** rilasciate o rifiutate a norma del titolo VII nella medesima catena d'approvvigionamento;
- c) precisazioni sulle eventuali **restrizioni** imposte a norma del titolo VIII;
- d) ogni altra informazione disponibile e pertinente sulla sostanza, necessaria per consentire l'identificazione e l'applicazione di **misure appropriate di gestione dei rischi**, incluse le condizioni specifiche derivanti dall'applicazione dell'allegato XI, punto 3.

Elementi dell'etichetta

Quantità

FORNITORE

IDENTIFICATORE DEL PRODOTTO

AVVERTENZE



INDICATORI DI PERICOLO
(frasi H)

CONSIGLI DI
PRUDENZA (FRASI S)


Informazioni
supplementari


Art 33 obbligo di comunicare informazioni sulle sostanze presenti negli articoli

- 1, Il fornitore di un articolo contenente una sostanza candidata all'autorizzazione fornisce al destinatario dell'articolo informazioni, in possesso del fornitore, sufficienti a consentire la sicurezza d'uso dell'articolo e comprendenti, quanto meno, il nome della sostanza
2. Su richiesta di un consumatore, il fornitore di un articolo contenente una sostanza candidata alla sostituzione fornisce al consumatore informazioni, in possesso del fornitore, sufficienti a consentire la sicurezza d'uso dell'articolo e comprendenti, quanto meno, il nome della sostanza

Le informazioni in questione sono comunicate gratuitamente entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta

Art. 33 a quali sostanze si riferisce?

 Un'agenzia dell'Unione europea

**ECHA**
EUROPEAN CHEMICALS AGENCY

[L'Agenzia](#)[Regolamenti](#)[Trattamento delle sostanze chimiche problematiche](#)[Informazioni sulle sostanze chimiche](#)[Le sostanze chimiche nella vostra vita](#)[Assistenza](#)

ECHA > Trattamento delle sostanze chimiche problematiche > Sostanze potenzialmente problematiche


Sostanze potenzialmente problematiche

Uses of substances with certain hazardous properties can be of concern for human health and/or the environment. Those substances that potentially have such properties need to be identified and subsequently processed using relevant regulatory steps to make sure that the risks associated with their use are properly addressed.

The chart below displays how the activities and regulatory processes relate to each other. It also shows the various lists of substances that result from the work of the authorities and are published by ECHA on its website.

The chart is a simplified representation of how the activities and processes are linked to each other. Substances might also enter one of the regulatory processes or activities at any point in time, without strictly following the flow represented in the chart. More information on each activity, process and list is available by clicking on the specific sections in the chart below.

La candidate list




● Information on regulatory processes and activities

● Substance lists

La candidate list

Un'agenzia dell'Unione europea

ECHA
EUROPEAN CHEMICALS AGENCY

L'Agenzia

Regolamenti

Trattamento delle
sostanze chimiche
problematiche

Informazioni sulle
sostanze chimiche

Le sostanze chimiche
nella vostra vita

Assistenza

ECHA > Trattamento delle sostanze chimiche problematiche > Autorizzazione > Identificazione delle sostanze estremamente problematiche > Elenco di sostanze estremamente problematiche candidate per l'autorizzazione > Candidate List

Elenco delle sostanze estremamente preoccupanti candidate all'autorizzazione

(pubblicato in conformità all'articolo 59, paragrafo 10, del regolamento REACH)

Note:

- **Versione autentica:** solo l'elenco di sostanze candidate pubblicato su questo sito è considerato autentico. Le imprese possono incorrere con effetto immediato in obblighi giuridici – specificamente ai sensi degli articoli 7, 31 e 33 del regolamento REACH – derivanti dall'inclusione di una sostanza nell'elenco di sostanze candidate pubblicato su questo sito.
- **Motivo dell'inclusione:** l'articolo 57, lettera a), si riferisce a sostanze cancerogene, categorie 1A o 1B; l'articolo 57, lettera b), si riferisce a sostanze mutagene, categorie 1A o 1B; l'articolo 57, lettera c), si riferisce a sostanze tossiche per la riproduzione, categorie 1A o 1B; l'articolo 57, lettera d), si riferisce a sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche (PBT); l'articolo 57, lettera e), si riferisce a sostanze molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB); l'articolo 57, lettera f), si riferisce a sostanze che danno adito ad un livello di preoccupazione equivalente con probabilità di effetti gravi per la salute umana e/o per l'ambiente. Quando in questa colonna compaiono numeri in apice significa che cliccando sul pulsante "Dettagli" sono disponibili informazioni sulle condizioni applicabili alla classificazione della sostanza.
- **Numero CE, numero CAS:** il numero CE comprende sia le forme anidre sia quelle idrate di una sostanza e quindi le voci contemplano entrambe queste forme. Il numero CAS incluso può essere solo per la forma anidra, pertanto il numero CAS indicato non sempre descrive la voce in modo accurato.
- **Altri identificatori numerici:** per quelle voci con il segno "-" nelle colonne dei numeri CE e CAS, ove possibile e praticabile, è compreso un elenco non esaustivo di numeri CE e/o CAS che descrivono sostanze o gruppi di sostanze che si ritiene rientrino nell'ambito di applicazione della voce dell'elenco di sostanze candidate. Queste informazioni sono accessibili cliccando sul pulsante "Dettagli" della voce selezionata.
- **Insieme di dati sulle sostanze in formato IUCLID 5:** in parte sono insieme precompilati di dati sulle sostanze in formato IUCLID 5. Sono forniti quale supporto per gli importatori o i produttori di articoli nella preparazione di notifiche relative alle sostanze presenti negli articoli. Tuttavia l'impresa notificante resta la sola responsabile dell'adeguatezza e dell'esattezza delle informazioni presentate nella notifica.

Further information





- More information about Candidate list of Substances of Very High Concern for Authorisation
- Data on Candidate List substances in articles

Filter the list

Pagina 1 di 4

Precedente

Successivo

Name	expand / collapse	EC no.	CAS no.	Date of inclusion	Reason for inclusion	Decision	IUCLID dataset	
Benzo[def]chrysene (Benzo[a]pyrene), Benzo[def]chrysene(Benzo[a]pyrene)		200-028-5	50-32-8	20/06/2016	Carcinogenic (Article 57a) Mutagenic (Article 57b) Toxic for reproduction (Article 57c) PBT (Article 57 d) vPvB (Article 57 e)	ED/21/2016		
1,3-propanesultone		214-317-9	1120-71-4	17/12/2015	Carcinogenic (Article 57a)	ED/79/2015		
2,4-di-tert-butyl-6-(5-chlorobenzotriazol-2-yl)phenol (UV-327)		223-383-8	3864-99-1	17/12/2015	vPvB (Article 57 e)	ED/79/2015		
2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(tert-		253-037-1	36437-37-3	17/12/2015	vPvB (Article 57 e)	ED/79/2015		

La catena di approvvigionamento



La catena di approvvigionamento

